



NOTA OPERATIVA

Con riferimento alla circolare n. 22 del 2010 vi informo che sono state apportate talune modifiche nell'applicazione del regime fiscale in vigore per quanto riguarda le somme erogate a titolo di premio di produttività, le prestazioni di straordinario e le ore notturne, applicando un detassazione pari al 10% (D.L. N. 93 del 27 maggio 2008).

Il regime agevolativo deve essere applicato a tutti quei lavoratori che abbiano percepito un reddito per l'anno d'imposta 2008 (cud 2009 reddito 2008) non superiore a 30.000,00 euro lordi per un limite complessivo di 3.000,00 euro lordi.

Altresì per gli anni d'imposta 2009 e 2010 (cud 2010 reddito 2009/cud 2011 reddito 2010) l'imposta sostitutiva si applica nel limite complessivo di 6.000,00 euro lordi a tutti i redditi da lavoro dipendente non superiore nell'anno precedente a 35.000,00 euro lordi.

Vi informo che al fine di poter fruire dell'agevolazione dell'imposta sostitutiva del 10% e così sanare i redditi così come sopra indicato sottoposte a tassazione ordinaria, i lavoratori potranno avvalersi della tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi presentando una dichiarazione integrativa.

Fraterni saluti.

Palermo 17 settembre 2010